



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

www.comune.monigadelgarda.bs.it

prot. 0000061

N. 01 del Registro delle Ordinanze

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

IL SINDACO
(*Lorella Lavo*)

VISTI l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

AI SENSI della L.R. 28 novembre 2007 n. 30 che modifica in materia di orari la L.R. 3 aprile 2000 n. 22;

ACCERTATO che il Comune di Moniga del Garda è stato individuato tra gli ambiti territoriali a forte attrattività ai sensi dell'art. 5 bis comma 10 della L.R. 3.4.2000 n. 22 come modificata dalla L.R. 28.11.2007 n. 30, in quanto è situato sulle rive del Lago di Garda ed è da sempre meta di turismo nazionale ed internazionale per tutto il periodo dell'anno, per i quali è consentita l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive;

IN SOSTITUZIONE della precedente ordinanza sindacale n. 07 dell'anno 2009 di fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio

DISPONE

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono così determinati:

ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

Il Comune, fermo restando il limite massimo delle tredici ore giornaliere, può:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 5 e le ore 24;
- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario.

ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

www.comune.monigadelgarda.bs.it

Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

ART. 3 - GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dell'Amministrazione Comunale, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- a) 1° gennaio;
- c) 25 dicembre (pomeriggio);

ART. 4 - APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa è consentita l'apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive nell'intero anno solare nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

ART. 5 - ATTIVITA' MISTE

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Qualora l'azienda svolga promiscuamente la vendita al minuto di generi soggetti ad autorizzazione commerciale e una o più delle attività soggette a specifica normativa in materia di turnazione di orari elencate di seguito, nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura dei negozi deve sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazione commerciale. Tali attività sono: somministrazione di alimenti e bevande; vendita di carburanti, agenzie dell'enalotto, rivendita di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea.

ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:

- a) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

www.comune.monigadelgarda.bs.it

- b) gli artigiani e gli industriale che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;
- c) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche, nonché le vendite temporanee autorizzate in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone;
- d) le vendite effettuate in via eccezionale o sporadica, e senza fine di lucro;
- e) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- f) le vendite effettuate:
 - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
 - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
 - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
 - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
 - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE

Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:

1. gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle "particolari attività di vendita" citate nel precedente art. 6;
2. le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
3. i produttori agricoli autorizzati ai sensi della legge 9/2/1963 n. 59 o del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228;

ART. 8 - PANIFICATORI

Considerato che il Comune di Moniga del Garda è individuato tra gli ambiti territoriali a forte attrattività ai sensi dell'art. 5 bis comma 10 della L.R. 3.4.2000 n. 22 come modificata dalla L.R. 28.11.2007 n. 30, in quanto è situato sulle rive del Lago di Garda ed è da sempre meta di turismo nazionale ed internazionale e considerato, altresì, che l'Amministrazione Comunale intende soddisfare le esigenze dei turisti in tutto il periodo dell'anno mettendo a loro disposizione una vasta gamma di servizi, è consentita la vendita di pane, la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, in tutte le giornate domenicali e festive nell'intero anno solare.

Gli esercizi commerciali autorizzati alla panificazione possono anticipare l'orario di apertura alle ore 6.00.

ART. 9 - CARTELLO ORARIO

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 10 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, le violazioni delle presenti norme sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3099,00 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.



COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi Amministrativi – SEGRETERIA GENERALE

www.comune.monigadelgarda.bs.it

Ai sensi dell'art. 1 comma h) della Legge Regionale 28.11.2007 n. 30, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione delle violazioni, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 2 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Dalla Residenza Municipale, li 05.01.2010



IL SINDACO
(Lorella Lavo)

Publicato all'Albo Pretorio
dal 11.01.10 al 26.01.10

Il, 11.01.10

MESSO NOTIFICATORE

